



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

15^a seduta: martedì 24 gennaio 2023

Presidenza del presidente DE CARLO

INDICE**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
BERGAMOTTO, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i>	3, 5
LOREFICE (M5S)	4
NATURALE (M5S)	6

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(411) *Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 7, 9
BERGESIO (LSP-PSd'Az)	9
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00098, presentata dal senatore Loreface.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'accordo di programma relativo all'area, della durata di 36 mesi, è giunto a scadenza nell'ottobre 2021 ed è stato rinnovato con specifico atto integrativo, per ulteriori 36 mesi, al fine di proseguire l'*iter* di attuazione del « Progetto di riconversione industriale e riqualificazione industriale » di quel sito. In particolare, l'atto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2022.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha messo a disposizione, per il finanziamento dell'accordo, risorse pari a 11.924.101,07 euro, a valere sul Fondo crescita sostenibile e ai sensi di quanto disposto nel decreto ministeriale del 23 aprile 2021, che ha permesso di compensare le risorse del Programma operativo nazionale (PON) Imprese e competitività (IC) con le risorse del Fondo predetto. La Regione Siciliana ha provveduto invece (utilizzando risorse pari a 10 milioni di euro a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020), a cofinanziare lo strumento agevolativo di cui alla legge n. 181 del 1989. Di conseguenza, è ragionevole ipotizzare l'avvio di una nuova procedura di selezione delle iniziative da agevolare nel primo trimestre del 2023.

Evidenzio altresì che il prossimo avviso pubblico, destinato all'area di crisi industriale di Gela, potrà beneficiare di tutte le novità normative di recente introduzione per l'utilizzo delle risorse residue sopra richiamate. In particolare, in esito alla riforma dello strumento agevolativo, ossia la citata legge n. 181 del 1989, attuata tramite il decreto ministeriale 24 marzo 2022 e successiva circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 16 giugno dello stesso anno, gli incentivi sono stati estesi anche a progetti per la ricerca industriale e lo sviluppo spe-

rimentale qualora il programma di investimento sia di importo superiore a 5 milioni di euro e a progetti di innovazione di processo. Inoltre, si informa che le garanzie a tutela del finanziamento non sono più richieste per le iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande, riducendo i tempi per le istruttorie, per le delibere e per l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia sotto forma di finanziamento agevolato.

LOREFICE (M5S). Ringrazio il Sottosegretario per le informazioni che ha portato a conoscenza mia e della Commissione. Mi ritengo solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto pensavo di ricevere anche informazioni più dettagliate sul reale riavvio delle procedure. Come ha ben detto lei, l'accordo di programma è scaduto nell'ottobre 2021; oggi siamo alla fine del gennaio 2023, quindi è trascorso un lasso di tempo eccessivo rispetto ai normali tempi di rinnovo degli accordi di programma, atteso che accordi di programma scaduti dopo quello dell'area di crisi industriale complessa di Gela sono stati già rinnovati. Al netto di questo, chiedo che si acceleri, se possibile, la procedura.

In particolare, non ho evinto dalla risposta se il progetto di riqualificazione e riconversione industriale del cosiddetto PRRI dell'area di Gela verrà posto a revisione prima dell'avvio o al riavvio della nuova procedura di selezione prevista ai sensi della legge n. 181 del 1989. Mi permetto anche di aggiungere, come informazione di carattere generale, che la cosiddetta area di crisi industriale complessa di Gela non ricomprende solo il polo petrolchimico di Gela, ma all'interno dell'accordo di programma sono ricomprese quattro Province siciliane, poiché l'ex petrolchimico di Gela era una delle industrie petrolchimiche più grandi in Europa, sicuramente una delle più grandi d'Italia, con un bacino di utenza che andava oltre i confini del Comune di Gela e comunque dei paesi limitrofi. Stiamo parlando di quattro Province e oltre trenta Comuni coinvolti, con una popolazione di quasi mezzo milione di abitanti. Pertanto, desideravo portare a conoscenza del Sottosegretario e della Commissione il fatto che l'area di Gela ha una grande importanza strategica a livello nazionale. La sola riconversione del 5 per cento dell'area dell'ex petrolchimico per una cosiddetta raffineria *green* per biodiesel non è riuscita neanche ad assorbire il 20 per cento delle maestranze dirette e dell'indotto. Il territorio attende pertanto una ripresa veloce. Si auspica che con la riforma della legge n. 181, con la riduzione dell'importo minimo dell'investimento ammissibile a un milione di euro, per cui si possono anche unire tra loro tre soggetti con progetti che prevedono spese complessive di soli 400.000 euro, possa esservi un maggiore coinvolgimento delle micro imprese negli investimenti dal valore inferiore a 5 milioni di euro.

PRESIDENTE. Sarà ora svolta l'interrogazione 3-00106, presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, onorevoli interroganti, l'atto di sindacato ispettivo in parola si riferisce, in particolare, alle difficoltà della società Ortolevante nel pagamento delle rate di un debito nei confronti di Invitalia per la restituzione dei contributi concessi per i benefici di cui al decreto-legge n. 26 del 1995, convertito dalla legge n. 95 del 1995. In particolare, si chiede di conoscere se – alla luce della normativa vigente – gli interessi di mora entrino o meno a far parte della somma capitale e, quindi, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento che la Società ha la possibilità di transigere (*ex* articolo 43, comma 2 del decreto-legge n. 109 del 2018, come novellato dalla legge di bilancio per il 2012).

A seguito dell'analisi del caso specifico citato dai senatori interroganti, si è proceduto ad accertare le singole voci poste dal gestore Invitalia alla base del calcolo del debito. Dalla lettura della norma si può desumere che l'agenzia Invitalia può accettare proposte transattive per un importo almeno pari al 25 per cento del debito vantato nei confronti delle società beneficiarie delle agevolazioni in parola, ove per debito si intende la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia stessa, che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.

Nel calcolare la quota di mutuo non restituita, il gestore Invitalia in tal caso ha considerato anche quanto stabilito dal contratto che disciplina termini e modalità di restituzione del finanziamento e che prevede, in caso di ritardo nella restituzione delle rate, che l'impresa corrisponda anche interessi di mora maggiorati di tre punti percentuali. Pertanto, l'agenzia ha considerato l'importo su cui calcolare il 25 per cento previsto dalla norma addizionando alla sorte capitale gli interessi moratori via via maturati sulle rate non corrisposte alle scadenze pattuite fino al momento della risoluzione del contratto.

Questa impostazione appare invero coerente con la formulazione originaria dell'articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, che stabiliva che il debito era da intendersi comprensivo di sorte capitale, interessi e interessi di mora, ma pone dubbi interpretativi con l'attuale disposizione. Alla luce di tale circostanza, informo che gli uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno valutando di richiedere un parere all'Avvocatura generale dello Stato, per dirimere la questione interpretativa in parola ed applicare correttamente il dato normativo, sia nella fattispecie in esame che nelle altre transazioni in via di definizione.

Per quello che attiene al secondo quesito posto dai senatori interroganti, si ricordano le principali misure assunte dal Ministero che rappresenta per tutelare le aziende in crisi, tra cui quelle del Mezzogiorno del Paese, provate dalle congiunture economiche avverse.

In primis, si ricorda che presso il Dicastero opera la struttura per le crisi di impresa, la quale, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora proposte operative e di intervento per il superamento di specifiche situazioni di crisi aziendale, in coerenza con gli indirizzi del Governo in materia di politica industriale e nel quadro delle politiche di sostegno al sistema produttivo.

In considerazione dell'attuale situazione di difficoltà in cui versano le imprese italiane a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, e in particolare quelli energetici, il Governo ha altresì varato numerose e specifiche misure di intervento. Nel dettaglio, il cosiddetto « decreto aiuti-*quater* » ha previsto il contributo straordinario – sotto forma di credito d'imposta – a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica ed altre misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. La legge di bilancio 2023 ha poi riconosciuto, anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Sulla tematica sollevata dai senatori interroganti, ricordo altresì la proroga dell'esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno (cosiddetta « misura decontribuzione Sud »), finalizzata appunto a sostenere l'occupazione.

Infine, sottolineo che è anche in corso di predisposizione da parte degli Uffici del Ministero un apposito disegno di legge in materia di incentivi, collegato alla legge di bilancio per il 2023, anch'esso volto a garantire un sostegno alle imprese in difficoltà per tutelare il tessuto produttivo del Paese.

NATURALE (*M5S*). Ringrazio la Sottosegretaria per la sua risposta, della quale mi dichiaro sin d'ora soddisfatta, integrata anche dall'illustrazione di quanto sta facendo il Governo in aiuto delle aziende e delle imprese.

Massima vicinanza deve essere garantita a queste attività che, se non avranno le giuste attenzioni, rischiano pesantemente di vedere compromesso il loro futuro e il loro lavoro, con i conseguenti danni all'occupazione e a tutto l'indotto. Mi sono sentita in dovere, con questa interrogazione, di dar voce alla richiesta di questa azienda per dirimere la questione interpretativa. Apprendo che si vuole procedere in questo senso, quindi mi auguro che una soluzione si troverà e confido nell'attenzione costante da parte del Governo, che noi parlamentari non smetteremo mai di pungolare. Si vedrà in seguito se si riuscirà a risolvere questa problematica.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Bergamotto per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(411) *Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 411, sul quale, in qualità di relatore, riferirò alla Commissione. Provvederò, in seguito, a nominare un relatore per la successiva trattazione del provvedimento.

Il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (MIC2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale.

Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Il calendario indicativo per il conseguimento della riforma è il terzo trimestre dell'anno 2023.

Il disegno di legge in esame reca specifiche norme finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi. Lo schema, corredato di parere favorevole della Conferenza unificata del 6 luglio 2022, era stato già presentato al Senato della Repubblica ma era decaduto a seguito del termine della legislatura. Il testo, nella medesima formulazione, è stato ripresentato in data 16 dicembre 2022 e il successivo 11 gennaio 2023 è stato assegnato all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e il sostegno alle imprese ed istituti di ricerca, il disegno di legge prevede quindi di: rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare, di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposi-

zione, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni d'origine prive di Consorzio di tutela (articoli 1 e 13); ribaltare l'approccio del cosiddetto *Professor Privilege*, previsto nell'attuale CPI, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3); garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (articolo 20); ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi (articolo 24-26), nonché le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 21); rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 6); consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia (articolo 24).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, si richiama: l'introduzione del cosiddetto principio *first to file*, che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 5); la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) previo accertamento dell'identità digitale (articolo 10), nonché di utilizzare dinanzi al medesimo Ufficio in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 11); la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 30).

Una serie di norme è rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo. Tra esse, la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Dicastero dell'agricoltura del potere di esprimere parere vincolante sulla registrazione (articolo 12); la riduzione da quaranta a trenta del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 8); l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei (articolo 9); l'estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 7); la riduzione da otto a cinque del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di

abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 16); una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 23).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si segnala: l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 14); l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 15); la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 18); gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 19).

Quanto allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, viene introdotta nel codice della disciplina degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

Quanto alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, il disegno di legge prevede la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (articolo 10), nonché la possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 11).

Per una descrizione più approfondita del codice della proprietà industriale e delle modifiche ad esso apportate, rinvio alla documentazione che sarà messa a disposizione degli uffici.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'elenco che vediamo è quello dei soggetti che hanno già partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero?

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Bergesio, le confermo che quello disponibile è l'elenco dei soggetti che sono stati consultati dall'allora Ministero dello sviluppo economico in vista della redazione del citato provvedimento Atto Senato 2631 (identico al testo in esame). Ciò può essere utile anche al fine di valutare l'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

LOREFICE – *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* – Premesso che:

in data 23 ottobre 2018 il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana, il libero consorzio comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela e Invitalia hanno firmato un accordo di programma per il rilancio dell’area di crisi industriale di Gela, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015 e la cui estensione ricomprende il comune di Gela e altri 22 comuni;

a seguito della firma dell’accordo di programma si è proceduto, con circolare direttoriale 6 febbraio 2019, n. 37925, all’apertura del bando rivolto alle aziende per l’accesso agli aiuti per il rilancio dell’area di crisi industriale, che ha visto la presentazione di 6 domande di finanziamento di cui solamente una è andata a buon fine;

successivamente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, si è provveduto alla rimodulazione delle risorse stanziare, in quanto quelle originariamente previste erano divenute inutilizzabili perché legate a fondi europei collegati alla programmazione 2014-2020;

il 23 ottobre 2021 è scaduto l’accordo di programma per Gela, per il cui rinnovo si è preferito aspettare l’inizio dell’anno 2022 in modo da usufruire delle norme previste per la nuova programmazione europea, che consente una maggiore percentuale di aiuti alle imprese site in Sicilia in considerazione della drammatica situazione economica e industriale della regione;

il rinnovo è stato firmato dagli attori coinvolti e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità in data 20 settembre 2022, in grande ritardo rispetto alla scadenza dell’atto originario e rispetto all’avvio della nuova programmazione europea, motivo per cui non si era proceduto immediatamente al rinnovo;

considerato che, a norma dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la Corte dei conti ha 60 giorni per esprimersi sul controllo preventivo di legittimità degli atti, termine perentorio che è scaduto in data 19 novembre 2022 senza che la Corte si pronunciasse;

considerato inoltre che l'area di crisi industriale di Gela sta subendo una desertificazione economica che peggiora di giorno in giorno, nata a seguito della chiusura della raffineria di Gela e alimentata prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina e gli effetti che questa porta con sé, quali inflazione, aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, che stanno mettendo in ginocchio quel poco del tessuto economico rimasto nell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno assumere informazioni in merito alla pronuncia della Corte dei conti;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, adoperarsi affinché si possa finalmente giungere alla registrazione del rinnovo dell'accordo di programma e procedere al più presto alla riapertura del bando per la concessione delle agevolazioni per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela.

(3-00098)

NATURALE, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, NAVE, LOREFICE, TURCO, TREVISI – *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* – Premesso che:

con delibera del 1° febbraio 1995 (successivamente rettificata in data 2 febbraio 1996) l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia ha ammesso l'azienda agricola « Ortolevante S.r.l. » ai benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26. Nello specifico, sono stati concessi contributi a fondo perduto, mutuo agevolato da restituire e contributi in conto gestione per i primi due anni;

a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, la società ha sottoscritto un atto di rinegoziazione del debito. Successivamente, per il sopravvenire di ulteriori problemi finanziari che hanno impedito alla Ortolevante di onorare i propri impegni, Invitalia ha chiesto al Tribunale di Foggia l'ingiunzione nei confronti della ditta, ad oggi pendente a seguito di opposizione;

nelle more, sono state approvate alcune disposizioni normative (l'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) aventi la finalità di consentire alle aziende inadempienti ancora attive, e per le quali non erano state ancora emesse sentenze a favore di Invitalia, di aderire ad accordi transattivi con Invitalia stessa, dietro il parere positivo dell'Avvocatura dello Stato, per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di parte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale;

il disposto normativo è stato successivamente modificato con l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

considerato che, secondo quanto riferito da Ortolevante, l'interpretazione data da Invitalia del disposto, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi,

si chiede di sapere:

con particolare riferimento agli accordi transattivi per le crisi aziendali, se il Ministro in indirizzo ritenga conforme al disposto normativo e condivisibile rispetto alle linee programmatiche del dicastero l'interpretazione sinora data, secondo cui gli interessi di mora entrano a far parte della somma capitale e, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere;

se e quali iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo e in termini programmatici, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali.

(3-00106)

